



Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità **A.C. 2500**

Dossier n° 473 - Schede di lettura
 14 luglio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2500
Titolo:	Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Malan
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 luglio 2025
assegnazione:	8 luglio 2025
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	V Bilancio e Tesoro e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Numero dei consiglieri ed assessori regionali (art. 1, commi 1 e 3)

L'**articolo 1, comma 1**, della proposta di legge in esame interviene sul **numero di consiglieri regionali e di componenti delle giunte regionali**, integrando la norma (decreto legge n. 138 del 2011, art. 14, comma 1, lett. *a*) e *b*) che ne stabilisce il **numero massimo in relazione alla popolazione** residente nella regione. Stante il sensibile calo demografico verificatosi negli ultimi anni, la norma proposta intende consentire di mantenere lo stesso numero di consiglieri, nel caso il calo demografico sia di lieve entità e di poter integrare il numero di componenti della Giunta per le regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti.

L'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011, nell'ambito delle misure di risparmio e contenimento della spesa chieste alle regioni, determina:

- alla lettera *a*), il **numero massimo di componenti dei consigli** regionali in relazione alla popolazione residente (*come esposto nella sottostante tabella; in base alla norma nel numero massimo non è incluso il Presidente della Giunta regionale*);
- alla lettera *b*), il **numero massimo di componenti della giunta** regionale, pari a **un quinto** del numero dei consiglieri, arrotondato all'unità superiore.

D.L.138/2011, art. 14, co.1		lett. a)	lett. b)
popolazione residente		numero di consiglieri	numero di assessori =1/5 dei consiglieri
<i>fino a</i>	1.000.000	20	4
<i>fino a</i>	2.000.000	30	6
<i>fino a</i>	4.000.000	40	8
<i>fino a</i>	6.000.000	50	10
<i>fino a</i>	8.000.000	70	14
<i>superiore a</i>	8.000.000	80	16

I limiti sopra esposti **non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.**

La Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 14, secondo cui le autonomie speciali erano tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri di cui al comma 1, come condizione per l'applicazione dei principi di federalismo fiscale contenuti nell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e delle previste misure premiali o sanzionatorie.

La Corte precisa che la **disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti.** Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'art. 116 Cost. L'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni. Inoltre, il medesimo decreto legge n. 138 del 2011 contiene, all'art. 19-*bis*, clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle suddette autonomie speciali, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per quanto riguarda le **regioni a statuto ordinario**, le norme costituzionali, a seguito del 1999, hanno definito gli organi delle stesse (articolo 121) ed attribuito ad esse la potestà legislativa in materia elettorale, nei «limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (articolo 122), e la potestà statutaria, tra i cui contenuti vi sono la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» (articolo 123). Lo statuto di ciascuna regione determina perciò il numero dei componenti il Consiglio regionale e il numero massimo di componenti della Giunta.

La **lettera a)** della proposta di legge in esame aggiunge un periodo alla lettera a) del citato articolo 14, comma 1, secondo cui il numero dei consiglieri è mantenuto qualora la popolazione si riduca del **5 per cento rispetto alla soglia di riferimento.**

A seguito del calo demografico registrato in modo sensibile nelle regioni meridionali, infatti, nella regione Puglia, il numero di consiglieri sarebbe dovuto passare dagli attuali 50 consentiti per le regioni con popolazione fino a 6 milioni di abitanti, ai 40 consiglieri, numero massimo per le regioni con popolazione fino a 4 milioni di abitanti. La popolazione residente della Regione Puglia, registrata al censimento 2021, è infatti scesa al di sotto dei 4 milioni, con un calo, rispetto al censimento 2011 pari a 129.625 abitanti, inferiore quindi al 5 per cento di 4 milioni.

Riguardo al **numero di assessori**, la **lettera b)** della proposta di legge in esame, aggiunge due periodi alla lettera b) del citato articolo 14, comma 1, al fine di consentire alle regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti, di **aumentare a fino a due unità il numero di assessori** stabilito dalla legge.

Nello specifico il primo periodo stabilisce che il numero massimo di assessori può essere aumentato di due unità nelle regioni:

- con popolazione fino a 1 milione di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 20);
- con popolazione fino a 2 milione di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 30)

Il secondo periodo inserito alla lettera b) specifica che ai fini del calcolo del numero di assessori il **Presidente della Giunta regionale è incluso nel numero dei componenti il Consiglio regionale.**

La seguente tabella mostra, per ciascuna regione a statuto ordinario:

- la popolazione residente secondo i dati del censimento 2021 (di cui al D.P.R. 20 gennaio 2023, da considerare per l'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, vedi *infra*), la popolazione residente al 2011, secondo il precedente censimento (di cui al D.P.R. 6 novembre 2012) e la variazione demografica registrata tra i due dati;
- il numero di componenti il Consiglio regionale, tra i quali è compreso il Presidente della Giunta regionale, e il numero massimo di assessori previsti dalla normativa regionale.

Regione	Censimento 2021 (*)	Censimento 2011	differenza 2021-2011	nr. componenti il Consiglio regionale (**)	nr. massimo assessori
Abruzzo	1.275.950	1.307.309	-31.359	31	6
Basilicata	541.168	578.036	-36.868	21	5
Calabria	1.855.454	1.959.050	-103.596	31	7
Campania	5.624.420	5.766.810	-142.390	51	10
Emilia-Romagna	4.425.366	4.344.755	80.611	50	10
Lazio	5.714.882	5.502.886	211.996	51	10
Liguria	1.509.227	1.570.694	-61.467	31	6
Lombardia	9.943.004	9.704.151	238.853	80	16
Marche	1.487.150	1.538.699	-51.549	31	6
Molise	292.150	313.660	-21.510	21	5
Piemonte	4.256.350	4.363.916	-107.566	51	11
Puglia	3.922.941	4.052.566	-129.625	51	11
Toscana	3.663.191	3.672.202	-9.011	41	8
Umbria	858.812	884.268	-25.456	21	5
Veneto	4.847.745	4.855.904	-8.159	51	11

(*) D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Suppl. Ord. della G.U. n. 53 del 3-3-2023

(**) nel numero indicato è compreso il Presidente della Giunta regionale

I dati del censimento

Sul censimento permanente e sull'utilizzo dei relativi dati, dispone la legge di bilancio per il 2018 (legge 205 del 2017, commi 227-237) che ha introdotto, appunto, il censimento permanente, in luogo del censimento decennale. L'ultimo censimento decennale, riferito all'anno 2011 ha determinato la popolazione legale riportata nel D.P.R. 6 novembre 2012.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 7 del 2024 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38) alla legge di bilancio 2018, la disciplina della pubblicazione dei risultati del censimento è la seguente:

- l'ISTAT pubblica annualmente, sul proprio sito internet istituzionale, i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente; i dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione (comma 236);
- ai soli fini dell'**applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria**, la fonte è il decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in cui sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale (comma 236-bis);
- in fase di prima applicazione, la popolazione ai fini delle norme in materia elettorale e referendaria è determinata dal **D.P.R. 20 gennaio 2023**, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante i risultati del **censimento** permanente riferito all'anno **2021**; il **successivo** dato di riferimento della popolazione a fini elettorali dovrà essere determinato, con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del **censimento al 31 dicembre 2026** (comma 236-ter).

L'**articolo 1, comma 3**, della proposta di legge in esame, in riferimento alle norme contenute nel comma 1 sopra illustrate, stabilisce che le regioni possono **adeguare i rispettivi ordinamenti** alle suddette disposizioni, nel rispetto della propria autonomia statutaria e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sottoscrizioni delle liste elettorali regionali (art. 1, comma 2)

Per l'elezione dei consiglieri regionali, il **comma 2**, dell'**articolo 1**, prevede l'**esenzione dalla sottoscrizione delle liste dei candidati** per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato in Parlamento.

La disposizione mantiene comunque ferma la disciplina relativa alla presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere adottabile in attuazione del principio fondamentale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-ter), della [legge 2 luglio 2004, n. 165](#) (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione); principio fondamentale che peraltro risulta identico al contenuto della norma in commento.

La legge 165/2004 attua, infatti, le disposizioni contenute nell' articolo 122, primo comma, a seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

In particolare, l'articolo 122 attribuisce alle regioni la competenza a disciplinare il sistema di elezione degli organi regionali e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della giunta e del consiglio nei limiti dei **principi fondamentali** stabiliti con legge della Repubblica.

È la legge n. 165/2004 a definire tali principi fondamentali. Tra gli altri, l'articolo 4 esprime i seguenti principi fondamentali:

- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
- b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
- c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

Si ricorda che la lettera c-ter) è stata introdotta dall'articolo 4-sexies, comma 1, del [decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7](#) (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

Inoltre, gli articoli 2 e 3 contengono principi fondamentali in materia rispettivamente di ineleggibilità e incompatibilità.

La disposizione in commento, dunque, mirerebbe ad estendere a tutte le regioni l'esenzione dalla sottoscrizione nei casi dalla stessa previsti rendendo norma autoapplicativa il corrispondente principio fondamentale espresso nella legge 165/2004.

Alla luce di ciò, è opportuno segnalare che la Corte costituzionale si è espressa di recente nella [sentenza n. 64 del 2025](#) (in materia di divieto del terzo mandato per il Presidente della Giunta regionale) riconoscendo comunque l'obbligo delle **regioni a statuto ordinario di conformarsi ai principi fondamentali nell'esercizio della loro funzione legislativa nelle materie concorrenti**, a prescindere dal recepimento o meno del principio fondamentale nella normativa regionale.

Oggetto della sentenza è infatti la legge regionale dell'11 novembre 2024, n. 16 della regione Campania recante disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale.

In particolare, la Corte ha rilevato la violazione del principio fondamentale del divieto del terzo mandato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 165/2004 (la disposizione testualmente recita: "previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia").

La Corte ha infatti argomentato che il rinvio alla normativa regionale, presente, come si è visto, nell'articolo 2, comma 1, lettera f), non può intendersi «come avente ad oggetto una legge regionale che espressamente recepisca il divieto del terzo mandato consecutivo». Il rinvio alla normativa regionale riguarda, infatti, tutta la materia elettorale regionale, e non solo eventuali norme che disciplinano i casi di ineleggibilità. Dal momento in cui le regioni ordinarie hanno approvato le prime leggi elettorali, dopo l'entrata in vigore della legge 165/2004, da un lato avrebbero potuto disciplinare il divieto del terzo mandato in maniera più dettagliata, disciplinando cioè gli «spazi interstiziali» ad esempio introducendo disposizioni relative alla durata del mandato in caso di scadenza anticipata rilevante ai fini del computo. Dall'altro lato, tuttavia, una volta che le regioni hanno legiferato su qualsiasi aspetto della materia elettorale, il divieto del terzo mandato consecutivo (previsto come principio fondamentale dalla legge 165/2004) diventa comunque applicabile, non necessitando di ulteriori specificazioni. Tale conclusione è coerente, rileva la Corte, con la funzione stessa del divieto, che serve a garantire alternanza e limitare la concentrazione di potere.

Inoltre, nella medesima pronuncia la Corte precisa che il rinvio presente nelle leggi elettorali regionali alle altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia rendono operativi nella regione i principi espressi dalla normativa nazionale.

Sulla questione rileva, altresì, l'attivazione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti della regione Puglia tramite il [decreto-legge n. 86 del 2020](#) conseguentemente al **mancato recepimento del principio fondamentale** posto dall'articolo 4, comma 1, lettera c-bis) della legge n. 165 del 2004 riguardo la previsione della c.d. "doppia preferenza di genere". L'inadempimento della regione integrava, in base all'articolo 1 del decreto-legge, la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione (l'articolo che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi) costituendo, contestualmente, il presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive contemplate dal decreto.

Il provvedimento ha dettato quindi disposizioni da applicare nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale del 2020 stabilendo, in particolare, che "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in

contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi" si introduce la "doppia preferenza di genere".

Si segnala, inoltre, che attualmente tutte le regioni ordinarie prevedono espressamente una deroga all'obbligo di sottoscrizione delle liste rappresentate in Parlamento ad eccezione della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria.

Tuttavia, le leggi elettorali delle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Toscana prevedono un generico rinvio alla normativa nazionale per quanto non espressamente previsto dalla legge elettorale regionale. La legge elettorale della regione Lombardia dispone invece che, solo per quanto non previsto dall'articolo 5 della legge 165/2004 e dalle disposizioni della medesima legge regionale, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995.

Infine, per quel che riguarda l'Umbria, nelle ultime elezioni regionali, all'interno delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, sono state esentate le liste rappresentate in Parlamento in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c-ter). Tale deroga era comunque già prevista dalla previgente legge prima di essere abrogata dall'articolo 16 della legge regionale 4/2015.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale (art. 2)

L'**articolo 2** della proposta di legge in esame abroga l'articolo 7 del D.Lgs. 39/2013 che vieta il **conferimento immediato di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali** a coloro che hanno ricoperto **cariche negli organi di governo**, nei **consigli** o negli **enti** controllati nella regione o negli enti locali della medesima regione.

Il citato decreto legislativo 39/2013, adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), ha previsto fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi e a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

In particolare, l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, di cui la disposizione in esame propone l'abrogazione, vieta il **conferimento di incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale** ai seguenti soggetti:

- coloro che nei **2 anni precedenti** siano stati componenti della **giunta** o del **consiglio della regione** che conferisce l'incarico;
- coloro che **nell'anno precedente** siano stati componenti della **giunta** o del **consiglio** di una **provincia** o di un **comune** con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti** della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

In deroga a tale disposizione, fino al 31 dicembre 2025, l'inconferibilità non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, al fine, in base alla norma, di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 10-ter, D.L. 4/2022, come da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 10-octies, D.L. 202/2024).

- coloro che siano stati **presidente o amministratore delegato** di un **ente di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione ovvero da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Gli incarichi inconferibili sono i seguenti:

- incarichi **amministrativi di vertice della regione**;
- incarichi **dirigenziali nell'amministrazione regionale**;
- incarichi di amministratore di **ente pubblico** di livello **regionale**;
- incarichi di amministratore di **ente di diritto privato in controllo pubblico** di livello **regionale**.

Per quanto riguarda gli **incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale**, il decreto-legge 25/2025 (art. 12-bis, comma 1, lett. a) ha specificato che non tutti gli incarichi afferenti a tale tipologia sono

inconferibili, ma esclusivamente quelli relativi a due ben determinate categorie:

- gli **incarichi** di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001: ossia gli incarichi conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, **a tempo determinato** ai soggetti di particolare e comprovata **qualificazione professionale**, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, e che abbiano svolto determinate attività indicate dalla legge;
- gli **incarichi** di cui all'articolo 110, **comma 1**, del TUEL: ossia gli incarichi a contratto a **tempo determinato** per i dirigenti e le alte specializzazioni stipulati dagli **enti locali**, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, se previsti dallo **statuto**.

Si ricorda che il comma 2 del medesimo articolo 7 del D.Lgs. 39/2013, recava disposizioni di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, di contenuto analogo a quelle di cui sopra per incarichi di livello regionali. Tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 202/2024 (art. 21, comma 5-*quinques*).

Prima della sua abrogazione, la Corte costituzionale (sen. 98/2024) aveva dichiarato la incostituzionalità dell'inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale, recata dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013. La Corte ha ritenuto che il divieto ivi contenuto si ponesse in contrasto con le previsioni della legge di delega 190/2012 che circoscrive l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell'anno precedente, incarichi di natura politica, mentre non la estende anche agli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, di natura non politica.

Sul presupposto che l'ipotesi di inconferibilità contenuta nel comma 1, dell'articolo 7 D.Lgs. 39/2013 fosse del tutto analoga a quella dichiarata incostituzionale - con l'unica differenza dell'ambito territoriale di riferimento (nel comma 2 il riferimento è agli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale, mentre il comma 1 si rivolge agli enti di diritto privato controllati dalla regione) - l'Autorità anticorruzione ha chiesto un intervento del legislatore finalizzato all'allineamento della disciplina vigente al deliberato costituzionale (si veda da ultimo l'[Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 26 marzo 2025](#)).

Per effetto della disposizione in esame, viene abrogato anche il comma 3 dell'articolo 7 citato, che dispone la non applicazione delle cause di inconferibilità, di cui ai commi 1 e 2, ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano già titolari di incarichi. Tale disposizione non ha più ragion d'essere stante l'avvenuta abrogazione dei commi 1 (da parte dell'articolo in esame) e 2 (ad opera del citato D.L. 202/2024).